

**Dal 1° gennaio 2022 sanzioni
per chi rifiuta i pagamenti
con carte di debito e credito
(rifiuta l'utilizzo del Pos)**

blica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà ».

18.05. *(Nuova formulazione)* Licatini.

ART. 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « carte di debito e carte di credito » sono sostituite dalle seguenti: « carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'ar-

ticolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981 ».

* **19.03.** *(Nuova formulazione)* Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster

* **19.010.** *(Nuova formulazione)* Fassina.

ART. 20

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 31-ter, dopo la parola: obblighi inserire le seguenti: in materia di applicazione del principio di « non arrecare un danno significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi.

20.1. Leda Volpi, Trano, Raduzzi.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno ».

20.5. Varrica, Torto, Pettarin, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,

ALLEGATO 2

D.L. 152/2021: *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (A.C. 3354 Governo).*

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Questo è il contenuto di un emendamento che, se confermato, coinvolgerà gli imprenditori dal 1° gennaio 2022

Vedi : Dal 1° gennaio 2023 in vigore la sanzione per chi non accetta pagamenti con la carta o bancomat

La **Commissione Bilancio della Camera** ha approvato un emendamento che introducono dal 1° gennaio 2022 una sanzione per chi rifiuta l'utilizzo del Pos.

Questo è il testo dell'emendamento che, se confermato dall'assemblea, interesserà gli imprenditori già dal 1° gennaio 2022:

Art. 19-bis.

(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo

soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981».

*19.03. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster

*19.010. (Nuova formulazione) Fassina.